



Società Ginnastica Bresciana  
**FORZA E COSTANZA**  
Associazione Sportiva Dilettantistica  
- dal 1886 -



**SOCIETÀ GINNASTICA BRESCIANA FORZA E COSTANZA**  
**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
**Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 18.00, presso la sede sociale di via Bazoli n.10, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria e straordinaria in seconda convocazione della S.G.B. FORZA E COSTANZA A.S.D.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il Sig. Giorgio Majorana Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente informa che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione, essendo stata convocata nei modi previsti dall'art. 15 dello Statuto Sociale ed in particolare mediante pubblicazione sul quotidiano BRESCIAOGGI in data 03-12-2022 e affissione all'albo della Società, deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

- 1) Relazione del Presidente del Consiglio direttivo sull'esercizio sociale relativo all'anno 2021-2022
- 2) Presentazione ed approvazione rendiconto anno 2021-2022
- 3) Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2022-2023
- 4) Proposta di modifiche allo Statuto Sociale

Il Presidente prende la parola e spiega ai presenti i fatti principali avvenuti nel corso dell'anno 2021-2022. Successivamente lo stesso procede alla lettura del rendiconto dell'anno 2021-2022 nonché del bilancio di previsione per il 2022-2023.

Terminata la lettura il Presidente invita i presenti a prendere la parola ed apre un dibattito nel corso del quale vengono fornite delucidazioni e chiarimenti sulle poste contabili del rendiconto. Al termine del dibattito l'Assemblea all'unanimità

### **Delibera**

- di approvare il rendiconto 2021-2022
- di approvare il preventivo 2022-2023

Passando alla trattazione del 4° punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

25127 BRESCIA - Via Bazoli, 10 Tel/fax 030 24.11.007  
P.IVA 03191450174 - C.F. 80055970174

e\_mail [segreteria@forzaecostanzabrescia.it](mailto:segreteria@forzaecostanzabrescia.it) Sito web [www.forzaecostanzabrescia.it](http://www.forzaecostanzabrescia.it)



Società Ginnastica Bresciana  
**FORZA E COSTANZA**  
Associazione Sportiva Dilettantistica  
- dal 1886 -



Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n°27 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, l'Assemblea all'unanimità

### Delibera

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21.00 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale redatto seduta stante.

Il Segretario  
Paolo Rizzardi

Il Presidente  
Giorgio Majorana

#### AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Brescia  
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrazione n. 1 - F. O. 2023

al n. 652 serie 3

versati € 220,00

Per delega del Direttore Provinciale

IL FUNZ

È VARIO



25127 BRESCIA - Via Bazoli, 10 Tel/fax 030 24.11.007

P.IVA 03191450174 - C.F. 80055970174

e\_mail [segreteria@forzaecostanzabrescia.it](mailto:segreteria@forzaecostanzabrescia.it) Sito web [www.forzaecostanzabrescia.it](http://www.forzaecostanzabrescia.it)

# STATUTO

## Art. 1 - Denominazione

È costituita una società sportiva nella forma di Associazione, sotto la denominazione "SOCIETÀ GINNASTICA BRESCIANA FORZA COSTANZA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" in breve "S.g.b. Forza e Costanza A.s.d."

La denominazione potrà essere integrata con altre espressioni, con delibera del Consiglio Direttivo.

La sua durata è illimitata.

## Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Brescia, Via Bazoli, 10. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale, senza necessità di modifiche statutarie.



## Art. 3 - Bandiera e Distintivo

La bandiera sociale è tricolore (bianco – rosso – verde) da un verso e bianco-celeste dall'altro. Sul verso bianco-celeste figura uno stemma sociale formato dalla stella d'Italia con la punta centrale sormontata dalla corona turrita di Brescia ed al centro la leonessa rampante, contornato dalla legenda "SOCIETÀ GINNASTICA BRESCIANA FORZA E COSTANZA BRESCIA - 1886". Il distintivo riproduce lo stemma della bandiera.

## Art. 4 - Scopi

L'Associazione è volontaria, apartitica. Si manterrà estranea ad ogni questione politica e religiosa, ispirandosi ai principi base quali la democraticità della struttura, al riconoscimento delle pari opportunità uomo donna, i diritti inviolabili della persona, l'elettività e la gratuità delle cariche elettive.

Non si prefigge scopi di lucro.

L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni (FSN), delle Discipline Associate (DSA), dell'Ente di Promozione (EPS) cui l'associazione riterrà d'affiliarsi.

Finalità principale dell'associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa qual strumento pedagogico ed educativo, perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non, tra le quali le discipline ginnastica, judo, karate e danza e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline, impegnandosi nella prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportive.

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) Organizzare e gestire le attività sportive dilettantistiche compresa la formazione, la didattica, la partecipazione, l'assistenza all'attività, incoraggiando l'attività dilettantistica ed agonistica, nonché l'attività didattica, diffondendo la passione sportiva idonea a favorire le varie discipline sportive ed attività quali la Ginnastica, il Judo, il Karate e la Danza.
- b) promuovere e sviluppare le attività sportive di base, ivi compresa l'attività didattica allo scopo di assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione alle attività sportive e psicofisiche;
- c) organizzare anche il trasporto degli atleti e/o degli accompagnatori oltre che delle attrezzature, per lo svolgimento delle attività formative e sportive in genere;
- d) dare in locazione ad esempio attrezzature sportive.
- e) organizzare ogni altra attività sportiva, culturale e ricreativa utilizzabile dagli associati. L'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino il raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresa l'attività ricreativa;
- f) reperire e gestire spazi ed impianti sportivi, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di credito.

Potrà, altresì, svolgere attività connesse e/o commerciali nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

Se necessario, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti e /o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

La stessa potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile al raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti, nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative che disciplinano i Paesi nei quali essa si troverà ad operare e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, workshop, stage, rassegne, proiezioni, ivi compresa l'attività di un punto di ristoro a vantaggio esclusivo dei soli associati.

Potrà svolgere qualsiasi attività culturale e ricreativa, lecita e conforme agli scopi istituzionali.

## Art. 5 - Associati

Sono associati tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche, Enti) che ne facciano domanda scritta. Con la domanda di adesione, il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento interno, ad attenersi alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo ed al versamento dei contributi stabiliti dallo stesso.

Gli associati possono essere:

- a) Benemeriti: sono nominati dall'assemblea generale degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, tenendo conto delle speciali benemerienze acquisite nei confronti della società;
- b) Sostenitori: sono coloro che versano annualmente una quota straordinaria.
- c) Ordinari: sono coloro che pagano annualmente una quota ordinaria associativa

- d) Atleti: sono coloro che svolgono attività sportiva e pagano, oltre la quota annua ordinaria associativa, la quota di frequenza prevista.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti del Club, neppure nel caso in cui, a seguito di delibera consigliare, vengano previste quote differenziate.

Il Consiglio Direttivo può deliberare che alcuni associati atleti vengano esonerati dal pagamento di ogni quota, esplicitandone i motivi.

Le quote suddette vengono fissate dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative e/o i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, ad eccezione di trasferimenti a causa di morte.



### **Art. 6 - Domanda di Ammissione**

Per diventare Associato ogni aspirante dovrà:

- essere di specchiata moralità;
- dichiarare di accettare lo statuto;
- pagare la quota annua associativa.

La validità della qualifica di associato viene efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di adesione entro trenta giorni.

Una volta acquisita la qualifica di associato, non si rende più necessario presentare annualmente la domanda di adesione salvo variazioni dei dati precedentemente comunicati.

L'appartenenza degli Associati ordinari ed atleti all'associazione ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata ad ogni scadenza, salvo il diritto di recesso dell'associato da esercitarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Per gli associati atleti valgono le disposizioni delle norme federali.

Il Consiglio Direttivo, o un suo delegato, provvede alla formalizzazione delle domande di adesione.

Il giudizio è insindacabile e contro la decisione non è ammesso appello. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni e la delibera non può essere impugnata.

Sono ammessi alle attività svolte dall'associazione anche i minori. In tal caso la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato. I diritti/doveri dei minori saranno esercitati da chi ne ha la patria potestà, compreso il diritto di voto.

### **Art. 7 - Obblighi, diritti e doveri**

Tutti gli associati godono dei principi di uguaglianza dei diritti nell'elettività delle cariche e nell'approvazione del rendiconto.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione; è comunque

facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono mai rivalutabili né ripetibili, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

Gli associati in regola con la quota associativa annua hanno diritto di:

- partecipare all'attività dell'associazione e a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
- frequentare i locali sociali secondo le norme dettate dal regolamento.

Hanno l'obbligo di:

- accettare lo statuto ed il regolamento;
- accettare le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- difendere il buon nome della società.

Le eventuali prestazioni rese all'associazione da parte degli aderenti sono prevalentemente a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.

#### **Art. 8 - Decadenza dei Soci**

Gli associati possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
- si rendono morosi nel pagamento delle quote;
- arrecano, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione.

Le decisioni in merito alle radiazioni o alle espulsioni spettano al Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si perde:

- per dimissioni;
- per il mancato pagamento delle quote sociali annuali con ritardo superiore a tre mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti da oltre tre mesi dell'esercizio finanziario comporta la radiazione degli associati inadempiente, su delibera del Consiglio Direttivo. Gli associati che, a seguito d'invito scritto, non provvedano entro trenta giorni successivi alla comunicazione, al pagamento di quanto intimato, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; lo stesso può deliberare la radiazione dell'associato inadempiente. Potrà inoltre adire le vie legali per il recupero di quanto dovuto dall'associato.
- per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per azioni ritenute disonorevoli o per condotte che costituisca ostacolo al buon andamento della società. Detto provvedimento di radiazione dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata.

Gli associati dimissionari o dimissionati per morosità potranno essere riammessi alle condizioni e con le formalità previste dallo statuto, previo versamento delle quote arretrate.

Gli associati, che per la prima volta, sono radiati per morosità potranno presentare domanda di riammissione pagando le quote arretrate e correnti.

Gli associati radiati o espulsi potranno ricorrere contro tali al Giuri d'Onore.

L'associato che cessa di appartenere all'Associazione per qualsiasi motivo, ha l'obbligo di rendere tutto quanto avesse in consegna di proprietà dell'Associazione.

In caso di cessazione del rapporto associativo, nessun onere dovrà gravare sull'associato recedente, il quale dovrà però provvedere al versamento di quanto ancora dovuto.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non ha diritto al rimborso della quota pagata né ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

### **Art. 9 - Sanzioni disciplinari**

A carico degli associati possono essere adottati, oltre la radiazione, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonizione;
- sospensione dalla frequenza dei locali sociali e dalle cariche sociali a tempo indeterminato.

Tali provvedimenti disciplinari vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Gli associati, che a seguito di invito scritto non provvedano nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei debiti scaduti, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

### **Art. 10 - Qualifiche onorarie**

L'assemblea degli associati può nominare un Presidente onorario, scelto fra i Past-president dell'associazione, ed associati Onorari tra gli associati, in riconoscimento di eccezionali meriti acquisiti nella promozione dei valori sportivi.

La nomina a Presidente e ad associato Onorario è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

Il Presidente onorario può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo.

Il Presidente onorario e gli Associati onorari non hanno diritto di voto nell'assemblea.

### **Art. 11 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'associazione:

- 1) Il Presidente
- 2) l'Assemblea generale degli associati (ordinaria e straordinaria)
- 3) Il Consiglio Direttivo;
- 4) L'Organo di Revisione
- 5) Il Giuri d'Onore

Tutte le cariche sono elettive e onorarie e durano anni 4, salvo diversa deliberazione presa dall'assemblea degli associati all'atto della nomina.

I componenti degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplicano più l'attività associativa inerente la loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca deve essere deliberata dall'assemblea degli associati

## Art. 12 - L'Assemblea generale

L'Assemblea Generale dei Soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea si convoca su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta dell'organo di revisione o da 1/10 degli associati.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta, oltre che con l'affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali della sede sociale e/o in quelli diversi ove si svolgono le attività associative, anche con invito scritto o con qualunque altro mezzo idoneo ad informare gli associati, almeno 15 giorni prima, indicando anche l'ordine del giorno.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'Assemblea generale rappresenta la totalità degli associati in regola con il pagamento della quota annua associativa. Le delibere prese a norma di legge e del presente statuto sono vincolanti per tutti gli associati.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza in audio videoconferenza o in sola audio conferenza a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenuti nella discussione visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente con funzioni vicarie, in caso di impedimento del primo. Nell'Assemblea elettiva, se il Presidente uscente è candidato, questa deve essere presieduta dal Vice Presidente; nel caso in cui fossero entrambi candidati l'Assemblea verrà presieduta da un suo componente non candidato, da eleggersi in apertura dei lavori per alzata di mano e a maggioranza semplice. Con eguale votazione l'Assemblea nomina comunque un Vice Presidente ed un Segretario nonché, nelle assemblee elettive, il Collegio degli Scrutatori composto da almeno tre membri, per il controllo della legittimazione dei votanti e per l'ammissione per le votazioni, la validità dei voti e dei risultati elettorali.

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e/o straordinarie dell'associazione gli associati che siano in regola con i pagamenti dovuti all'associazione e sono associati da almeno sei mesi.



Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio purché munito di delega scritta; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.

Gli associati minorenni possono essere rappresentati dal genitore esercente la patria potestà, il quale esprimerà un solo voto qualunque sia il numero dei figli che rappresenta.

Le votazioni si svolgono in forma palese per alzata di mano salvo diversa decisione presa a maggioranza dall'assemblea ad eccezione della votazione che abbia ad oggetto una situazione di carattere personale o il rinnovo delle cariche elettive. Le elezioni di tutte le cariche sociali devono avvenire separatamente e con scrutinio segreto, anche in presenza di candidature uniche o strettamente sufficienti. Nel caso di più candidature, prima della votazione deve essere garantito al/candidato/a che ne faccia richiesta il diritto di intervento.

Potranno inoltre avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo degli associati presenti con diritto di voto.

Hanno validità le deliberazioni approvate con numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli intervenuti, ad eccezione della deliberazione di scioglimento dell'Associazione per la quale è sempre necessario il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto al voto.

### Art. 13 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblee in seduta ordinaria sono validamente costituite:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti comprese le deleghe aventi diritto al voto e iscritti nel libro degli associati almeno sei mesi prima dell'Assemblea.
- in seconda convocazione, ad almeno mezz'ora dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- approvare annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario;
- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene sottoporre e su quelle proposte dagli associati. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- eleggere gli organi dell'ente;

- Attivare i regolamenti interni.

#### **Art. 14 - Assemblea straordinaria**

La convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o entro 30 giorni dalla domanda scritta della maggioranza dei Consiglieri o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo Statuto e le sue modificazioni;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- sulla revoca del presidente e dei membri degli organi sociali;
- sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- su quanto ad essa demandato per legge.

Le assemblee in seduta straordinaria sono validamente costituite:

- in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, comprese le deleghe;
- in seconda convocazione, ad almeno mezz'ora dalla prima, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; comprese le deleghe.
- in terza convocazione, da tenersi dopo almeno tre giorni dalla precedente, qualsiasi sia il numero dei presenti.

#### **Art. 15 – Consiglio Direttivo**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea degli associati composta da un numero minimo di 3 secondo delibera assembleare, i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'accettazione di carica, eleggeranno al loro interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata dello stesso. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra, fino ad un massimo di 1/3, nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti. Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, in numero tale da superare il 50% dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si dovrà entro 30 giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino al rinnovo delle cariche.

Le prestazioni di tutti i Dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese sostenute dai membri del Consiglio e dai collaboratori nell'espletamento di specifici incarichi a loro conferiti dal Consiglio stesso.

Al Consiglio Direttivo sono dovute tutte le questioni riguardanti la vita dell'Associazione. Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- ha l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- determina l'ammontare delle quote associative, annuali e straordinarie;
- convoca l'Assemblea;
- esegue le delibere dell'Assemblea;
- emana, se necessario, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;
- approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- prende i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- può conferire delega ad un consigliere per la valutazione delle domande di adesione presentate;
- può nominare i soggetti necessari per il buon andamento della attività associativa quali, ad esempio, dipendenti, collaboratori, istruttori, consulenti terminandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsare spese,

Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, essa deve essere fatta, con invito scritto o con qualunque altro mezzo idoneo ad informare i componenti il consiglio almeno cinque giorni prima, indicando anche l'ordine del giorno.

In deroga al metodo collegiale, è consentito che i membri del consiglio direttivo esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza in audio videoconferenza o in sola audio conferenza a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenuti nella discussione visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno e sempre che siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o dal sostituto. Le riunioni e le relative delibere saranno riportate su un apposito verbale a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o un terzo dei consiglieri lo richieda.

I componenti il Consiglio Direttivo che saranno assenti in tre riunioni consecutive senza giustificati motivi saranno considerati dimissionarie e verranno sostituiti dal primo dei non eletti così pure in caso di dimissioni, decesso, radiazione o adozione di provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione.

I consiglieri cooptati scadranno unitamente agli altri consiglieri.

Quando venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri dovrà essere convocata l'Assemblea degli associati entro 30 giorni per la nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può essere sciolto anticipatamente:

- per dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti;
- su richiesta del Presidente approvata con maggioranza assoluta dallo stesso Consiglio Direttivo;

In caso di rinnovo del Consiglio Direttivo, il consiglio uscente deve consegnare al subentrante un rendiconto aggiornato, la situazione patrimoniale con il dettaglio dei debiti e crediti, l'inventario, i dichiarativi fiscali e comunque tutta la documentazione civilistica e fiscale dell'associazione degli ultimi dieci anni.

Tutti i componenti il Consiglio sono tenuti alla massima segretezza sulle decisioni consiliari. Solo il consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno o conveniente dare pubblicità.

È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

### **Art. 16 - Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con facoltà di delega, può aprire c/c bancari intestati all'associazione e disporre dei fondi liquidi.

Tutte le spese eccedenti il bilancio preventivo su proposta del Consiglio Direttivo, dovranno essere singolarmente discusse ed approvate dal Presidente, che di conseguenza ne assume la responsabilità.

Coordina le iniziative per il regolare funzionamento dell'attività; adotta tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza necessari per l'espletamento dell'attività sociale.

Il Presidente può conferire in tutto o in parte i suoi poteri al Vice Presidente o, in caso di inadempimento di questi, ad uno o più Consiglieri.

Dirige le sedute del Consiglio Direttivo e contribuisce alle sue deliberazioni con voto pari a quello dei consiglieri. La proposta sostenuta dal voto del Presidente s'intende approvata quando abbia complessivamente ottenuto l'adesione della metà dei presenti alla riunione.

Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne -per iscritto- tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo, competente ad esprimersi -a maggioranza- circa l'accettazione o meno. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l'ufficiale nomina del subentrante da parte dell'Assemblea degli associati. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.

La nomina del Presidente può essere revocata per gravi motivi su unanime decisione dei consiglieri. In tale ipotesi ed in caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del nuovo Presidente. Fino alla nuova elezione il Presidente sarà sostituito provvisoriamente dal Vice Presidente.

#### **Art. 17 – Vice Presidente**

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci fondatori od ordinari, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

#### **Art. 18 – Segretario e Tesoriere**

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

In caso di mancata nomina del tesoriere, il segretario:

- redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- redige le note e le comunicazioni, cura la corrispondenza conservandone copia;
- tiene il libro degli associati;
- tiene la cassa dell'Associazione e gli eventuali libri sociali;
- tiene l'inventario delle attrezzature di proprietà o in dotazione;
- cura la gestione della contabilità dell'ente provvedendo agli incassi e pagamenti e tiene l'inventario delle attrezzature di proprietà o in dotazione.

Qualora le due cariche siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere alla nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Le attribuzioni e gli uffici che ad esso fanno capo sono precisati dal regolamento interno.

Il Tesoriere provvede:

- all'esenzione delle entrate e alla tenuta dei documenti contabili;
- alla conservazione delle attività sociali ed all'organizzazione delle spese su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci;
- alla materiale compilazione dei bilanci.

### **Art. 19 - Obblighi di comunicazione**

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) ed agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), unitamente a copia del verbale.

### **Art. 20 - Patrimonio**

Il Patrimonio consiste in tutti i beni che, a qualsiasi titolo, siano diventati di proprietà dell'Associazione. In esso confluiscono le quote sociali e i contributi che gli associati sono tenuti a versare, oltre ad eventuali elargizioni degli associati, dei terzi e di enti pubblici e privati e da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il fondo comune.

Le entrate sono costituite da:

- 1) quote e contributi versati degli associati;
- 2) eventuali contributi di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- 3) eventuali elargizioni, donazioni, lasciti di associati o di terzi o qualsiasi altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale;
- 4) le erogazioni liberali in denaro, le donazioni, le entrate relative ad attività dipendenti da convenzioni e contratti ed i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'Inventario dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
- 5) attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive;
- 6) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'associazione per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Tra esse anche quelle derivanti da eventuali attività di natura commerciale, aventi carattere strumentale per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;
- dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;
- dal materiale attrezzi ed indumenti;
- da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all' Associazione;
- dalle donazioni, lasciti e successioni.

### **Art. 21 - Esercizio Finanziario - Rendiconto**

L'esercizio finanziario va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo ed i relativi bilanci preventivi e rendiconti economico-finanziari devono essere approvati dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Il Rendiconto economico finanziario dovrà comprendere:

- la situazione patrimoniale;
- il conto della gestione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto da cui risultino le finalità, le spese sostenute e le entrate ricevute nel rispetto delle vigenti norme di legge.

### **Art. 22 - Utili e avanzi di gestione**

Gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Sono vietate le distribuzioni, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve durante la vita dell'associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.

### **Art. 23 - Organo di controllo**

L'Assemblea Ordinaria, se lo ritiene necessario o se imposto dalla legge, nomina un Revisore dei Conti o un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti, qualora eletto, è costituito da tre membri anche fra non associati, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio, i suoi componenti sono rieleggibili.

I revisori vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il Rendiconto annuale da presentare all'Assemblea degli associati. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assemblea senza diritto di voto.

### **Art. 24 - Modifiche statutarie**

Le modifiche statutarie dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati aventi diritto al voto.

La relativa delibera deve essere approvata da almeno i 2/3 dei voti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

### **Art. 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea degli associati e sarà valido se adottato con la maggioranza di almeno 4/5 dei voti dei presenti.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori scelti anche fra non associati.

Tra le cause di scioglimento

- per esaurimento del patrimonio sociale;
- per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;



Il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo in carica al momento dello scioglimento o estinzione dell'Ente sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto, mentre l'eventuale residuo attivo sarà devoluto ad enti sportivi dilettantistici aventi finalità analoghe e simili a quelle dell'Associazione, od altri con fini sportivi secondo le delibere assunte dall'Assemblea Generale degli Associati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organi di appartenenza.

#### **Art. 26 - Giurì D'Onore**

Gli associati s'impegnano a non aderire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le eventuali controversie di qualsiasi natura o genere che dovessero sorgere tra associati, fra gli associati e l'Associazione, loro eredi ed aventi causa, sono sottoposte obbligatoriamente al giudizio di un Giurì d'Onore, costituito da tre membri, di cui due scelti da ciascuna delle parti ed un terzo che ne assume la presidenza, indicato dai primi due entro trenta giorni dalla loro nomina. In caso una parte non provveda alla nomina del proprio arbitro, la controversia sarà considerata abbandonata dall'inadempiente.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, provvederà a tale nomina il Delegato Provinciale Coni. Al Giurì d'Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque, per l'associato inadempiente. La sanzione della radiazione dall'Associazione.

Il lodo dovrà essere emesso entro novanta giorni dalla costituzione del Giurì, con possibilità, se necessario, di una proroga di giorni trenta.

#### **Art. 27 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi in materia. Inoltre, per quanto eventualmente non chiarito nei punti precedenti del presente statuto, si rendono applicabili le normative civilistiche fiscali, nonché le norme e le direttive del C.O.N.I., delle F.S.N. o EPS, alle quali la Società Sportiva è affiliata.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nell'Assemblea Generale dei Soci del 20/12/2022.

Brescia, 21/12/2022